

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO**

**CANONE UNICO PATRIMONIALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore **15:30**

nella Sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAGLI LAURA	Sindaco	X	
BULLA LUCA	Vice Sindaco	X	
BRIZZOLARI TIZIANA LUCIA	Assessore	X	
COLOSSI MIRKO	Assessore	X	
MAFFONI GIANPIETRO	Assessore	X	
BASSINI SEVERLUIGI	Assessore	X	

6	0
---	---

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dott. Gianfranco Antonelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco **Dott.ssa Laura Magli** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Si precisa che la Giunta Comunale si è riunita in modalità videoconferenza, con le modalità indicate nel proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr 96 del 23/05/2022.

N. 200 del 24/11/2025

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Proposta di Deliberazione n. 420/2025 del Registro Informativo;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. "canone unico patrimoniale", con delibera di Giunta comunale n. 57 del 29.03.2021 sono state approvate le tariffe del canone applicabili a decorrere dall'1.01.2021;

VERIFICATO CHE, con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 28.02.2025 allegato C, sono state approvate nuove tariffe, in vigore il 1° giugno 2025, per il canone unico patrimoniale – occupazione suolo;

VERIFICATO CHE le tariffe di codesto Ente hanno garantito gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, hanno comportato i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe

precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024 n. 207, con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis della Legge 118/2025, di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95, con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

CONSIDERATO altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1 comma 831 della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 1,1% risulterebbe inferiore all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%;

RITENUTO opportuno risolvere il suddetto disallineamento ed adeguare il sistema tariffario delle esposizioni pubblicitarie a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

RITENUTO ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale "esposizione pubblicitaria", possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene necessario ed opportuno:

- aggiornare le tariffe del Canone – esposizione pubblicitaria, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del D.L. n. 95/2025;
- mantenere invariate le tariffe del Canone – occupazione suolo approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 28.02.2025;

VISTO l'art. 53 comma 16 Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

*entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione, si ritiene di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Claudia Cucchi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., che si allega al presente atto sotto la lettera A);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe ordinarie ed i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  - allegato B canone unico patrimoniale – occupazione suolo
  - allegato C canone unico patrimoniale – esposizione pubblicitaria;
2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato C sono rivalutate dell'1,1%, misura inferiore all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2024 nella misura pari al 17,50%;
3. di dare atto che le tariffe del canone unico patrimoniale – esposizione pubblicitaria, deliberate con il presente atto con l'allegato C, saranno annualmente e automaticamente rivalutate, "sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente", secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del D.L. n. 95/2025;
4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1.01.2026;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2026/2028, come disposto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario, Claudia Cucchi, e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 20 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
8. di dichiarare, stante l'urgenza in premessa definita, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.EE.LL. come risultato da separata unanime votazione favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott.ssa Laura Magli

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianfranco Antonelli

---